

Legge Regionale – Regione Sardegna 24 ottobre 2014, n. 20

“Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.”

(Pubblicata nel B.U. Sardegna 30 ottobre 2014, n. 52)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.
2. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti.
3. Il parco contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.
4. Il parco è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

(omissis)

CAPO III

Programmazione e gestione delle attività del parco

Art. 10 Strumenti di pianificazione e programmazione.

1. Il parco persegue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:
 - a) il piano del parco;
 - b) il programma di sviluppo economico e sociale;
 - c) il regolamento del parco.

Art. 11 Piano del parco: finalità e contenuti.

1. Il piano del parco, di seguito piano, è lo strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali e demo-antropologici del parco, disciplina l'organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione.
2. Il piano dispone in particolare:
 - a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti in virtù delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme applicative;
 - b) i sistemi di **accessibilità** veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai **diversamente abili e agli anziani**;
 - c) le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalità di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalità di esercizio delle attività produttive e compatibili con il parco.

3. Il piano, sulla base di formali intese tra l'ente parco e i comuni interessati, può prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime ai sensi dell'articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

4. Il piano può individuare terreni di proprietà privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene.

Art. 12 Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica.

1. Il piano è predisposto dall'assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano è reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione e consultazione dei soggetti interessati, il piano è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni vigenti.

3. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.

4. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Il piano è coerente al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

6. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso.